Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 000070 / 138/11/2018 del 03 Gennaio 2019 Pos. n. 2

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 6 – Sezione Centrale UREGA

(Rif. nota 12 dicembre 2018, n. 260214)

Oggetto: *Richiesta di parere sulla competenza dell'U.R.E.G.A. per la composizione e formazione delle commissioni per le gare sui rifiuti.*

Con la nota in riferimento codesto Ufficio, richiama preliminarmente le proprie competenze, come disciplinate dall'art. 9, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed in aggiunta dalle disposizioni di cui agli articoli 15, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e 47, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica. Solleva, quindi, alcune criticità emerse in relazione alla specifica attività concernente l'espletamento dei sorteggi per la composizione delle commissioni di competenza delle stazioni appaltanti, per le gare da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa riguardanti servizi e forniture, oltre che di lavori di importo inferiore o pari alla soglia di propria pertinenza, prelevando i nominativi dall'Albo appositamente previsto dal comma 7, dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

A tal proposito viene rappresentato che ai sensi degli articoli 77 e 78, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici) è stata regolamentato l'istituzione ed il funzionamento di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, sempre per le gare da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, albo che sarà operativo a partire dal 15 gennaio 2019.

Nella fase transitoria l'art. 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2011, si applicano sino alla concreta attivazione dell'Albo previsto dal menzionato art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016.

Al contempo, ai sensi del comma 30, dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dalla legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, per gli appalti e le concessioni di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte dell'U.R.E.G.A. è disciplinata dal decreto legislativo n. 50/2016.

Ciò premesso, nella considerazione che per quanto attiene le competenze in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel silenzio del disposto normativo in relazione alla formazione e composizione delle commissioni di competenza delle stazioni appaltanti nelle procedure avviate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato ritenuto conforme procedere in analogia con quanto codificato per le procedure di gara per lavori, attingendo al richiamato Albo nella categoria degli esperti sottosezione B2.32 (raccolta rifiuti), viene chiesto se, alla luce della riforma del sistema come introdotta dal decreto legislativo n. 50/2016, per la formazione e composizione delle commissioni relative a tali procedure anche per importi pari o superiore alla soglia comunitaria, debba continuarsi a procedere al sorteggio degli esperti attingendo al medesimo Albo regionale, ovvero, in analogia a quanto previsto per le gare per l'appalto di lavori, rinviare direttamente alle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016.

A tal proposito codesto Dipartimento rileva che l'eventuale applicazione per analogia del citato art. 9, comma 30, comporterebbe "l*a commistione di competenza tra U.R.E.G.A. e*

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

stazione appaltante che contravverrebbe alla volontà del legislatore regionale che ha affidato la gestione delle suddette gare all'U.R.E.G.A.".

2. In relazione al quesito sottoposto all'esame si rappresenta quanto segue.

Come si è avuto modo di delineare in punto di fatto, il D. Lgs. n. 50/2016 è stato recepito nella Regione siciliana con l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8,[1] il quale ha modificato la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, ed ha disposto che: "(...) *A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.* (...)".

In tale contesto, con riferimento alla fattispecie in esame, al comma 3, del richiamato art. 24, è stato disposto che la disciplina di cui all'art. 8, della legge regionale n. 12/2011, "*per l'affidamento di appalti di servizi o forniture*" si applica "*sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

Il suddetto art. 8, come modificato dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 26 gennaio 2017, n.1, dispone che, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari alle soglie comunitarie con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa " *(...) l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 (...)*"; la commissione è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario; i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti ad apposito Albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; le operazioni di sorteggio, per ogni appalto, sono effettuate dalla sezione provinciale dell'U.R.E.G.A. territorialmente competente. L'art. 9[2], della legge regionale n. 12/2011, nel

[1] **Legge regionale 17 maggio 2016, n.8, art. 24 "modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50"**: " (...) *A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.* (...)".

[2] **Art. 9, legge regionale n. 12/2011**: "*È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA). L'Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia*

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

disciplinare le competenze dell'U.R.E.G.A. e nella fattispecie le procedure per l'espletamento delle gare per l'appalto di lavori pubblici alla stessa affidati, dispone, ai sensi del comma 22, che nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è rimessa ad una commissione giudicatrice diversamente nominata, il cui secondo componente è individuato mediante sorteggio attingendo all'Albo di cui al richiamato art. 8.

---

di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle

e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto o della concessione. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 8, le composizioni delle due commissioni sono le seguenti:

a) la prima commissione è composta:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 7, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7;

b) la seconda commissione è composta:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 7, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale diverso da quello di cui al punto 2) della lettera a);

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 8.. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza della commissione di gara sono assunte da altro presidente di sezione territoriale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del D.P.Reg. 14

Secondo il comma 30, dell'illustrato art. 9, "*<u>Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie</u> (...) la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 (...). Sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016 (...) la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal presente articolo.*"

---

gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, senza che ciò comporti deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, di area vasta o dagli enti territoriali interessati. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico. Ai componenti esterni delle commissioni di gara di nomina regionale spetta l'indennità annua lorda di funzione determinata con D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti delle commissioni di gara, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, dell'allegato "A" al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e), del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Il procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara è concluso dalle Sezioni territoriali competenti ovvero dalla sezione centrale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara sono inoltrate alla sezione territoriale competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari. Per tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016. le commissioni di gara costituite ai sensi dei commi 7 ed 8 svolgono le gare d'appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

Con specifico riferimento alle competenze assegnate all'U.R.E.G.A. in materia di espletamento delle gare di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed in particolare con riguardo alle commissioni giudicatrici, soccorrono senz'altro le disposizioni di cui al richiamato art. 8 della legge regionale n. 12/2011, in materia di appalti di servizi o forniture, direttamente connesse a quelle di cui all'art. 9, della medesima legge regionale, tenendo conto, tuttavia, del regime transitorio sopra delineato, che fa salve le disposizioni in esso contenute solo fino al 15 gennaio 2019, termine a partire

---

quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita:

a) *il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta (17);*

b) *il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;*

c) *il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23. Il sorteggio pubblico è svolto dal presidente di turno della sezione centrale, entro il termine di sette giorni lavorativi, inclusi i tempi di pubblicità, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ed ha luogo fra gli iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a), e fra i componenti tecnici esterni iscritti all'albo di cui al comma 22, lettera b), appartenenti tutti ai comprensori territoriali di seguito individuati: comprensorio territoriale 1 (sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). La medesima procedura è adottata nel caso in cui per qualsiasi causa sia necessario sostituire uno dei componenti sorteggiati; in tale ipotesi, il termine per il sorteggio decorre dalla data di comunicazione della causa che rende necessaria la sostituzione. Il sorteggio dei componenti ha luogo fra i soggetti che non siano già impegnati in due commissioni. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell'UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell'appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, il primo sorteggiato nei modi e nei termini previsti dal comma 23 fra i componenti tecnici esterni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, il secondo nominato dalla stazione appaltante. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste al comma 20. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette alla commissione di gara, costituita ai sensi dei commi 7 e 8, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al comma 33. L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno di cui al comma 22, lettera b), oltre IVA ed oneri riflessi, è correlato al numero di concorrenti ammessi all'esame dell'offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato come segue:*

a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;

b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;

del quale, secondo la delibera 18 luglio 2018, n. 648, dell'ANAC, sarà attivo l'albo di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016, con la conseguente piena operatività della procedura regolata dall'art. 77 del codice dei contratti.

Invero, il ricorso al sorteggio degli esperti tecnici attingendo all'Albo regionale di cui al predetto art. 8, anche successivamente all'entrata a regime delle modalità di nomina e funzionamento dettate dal decreto legislativo n. 50/2016, così come prospettato da codesto Ufficio, non si presenta conforme al dettato normativo.

E' indubbio, infatti, che le disposizioni regionali inerenti la composizione delle commissioni giudicatrici, nell'ambito delle procedure di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle fattispecie disciplinate sia dall'art. 8 che dall'art. 9, comma 30, della legge regionale n. 12/2011, secondo lo stesso disposto normativo di recepimento

c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice. I compensi di cui al comma 26 sono corrisposti ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a). Tale compenso non è dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere a) e b), ed ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA. Nel caso in cui i termini indicati dal comma 26 siano superati per indisponibilità del componente tecnico esterno, il compenso spettante a questi è ridotto del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. Nella seconda ipotesi il componente tecnico esterno è sospeso dal relativo albo per dodici mesi. Le medesime riduzioni dei compensi sono applicate nei confronti dei presidenti di cui al comma 27, che abbiano titolo a percepirli, ove il ritardo sia causato da una loro indisponibilità, fatto salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione disciplinare. Le spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono individuate fra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto. Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi provvedimenti di attuazione. Sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016, per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal presente articolo. All'esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette una relazione all'UREGA competente, nella quale sono indicati i tempi per l'espletamento dell'attività, le date delle sedute, pubbliche e riservate, e le eventuali criticità riscontrate. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. La competente commissione di gara presso l'UREGA, costituita ai sensi del comma 7 ovvero del comma 8, adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante. Restano di competenza della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto o di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'UREGA trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell'UREGA del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità."

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

del codice dei contratti, non possono trovare applicazione nel momento in cui cessa il relativo regime transitorio.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo